DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTO

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 21 agosto 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prepensionamento/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it